

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati), alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile) ed alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), così come modificato dal decreto ministeriale 5 dicembre 2003, n.392 (Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del D.M. 4 agosto 1998, n. 400 del Ministero dei trasporti e della navigazione, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone), all'articolo 7, comma 6, lettera b), chiama in causa la Regione per quanto concerne l'approvazione di un piano della gestione della sicurezza da rischio nivologico e per la verifica e l'approvazione della dichiarazione di immunità del pericolo di valanga, ovvero dell'efficacia degli interventi proposti.

Con la presente proposta di legge si intende recepire nella normativa regionale la competenza della Regione in riferimento alle suddette funzioni, prevedendo la facoltà di avvalersi al riguardo del Consorzio Lamma.

A tal fine, si intende modificare l'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste e impianti a fune ad esse collegati), mediante l'aggiunta di un specifico comma concernente la previsione della competenza regionale in esame.

Con la proposta di legge si propone inoltre di modificare le attività ordinarie del Consorzio Lamma, inserendo l'attività di rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali anche con specifico riferimento alla dichiarazione di immunità di pericolo valanghe.

È altresì opportuno intervenire sulla l.r. 64/2009 al fine di modificare gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa ai casi di cui al comma 1bis dell'articolo 13 della l.r. n. 64/2009, introducendo un caso di particolare tenuità, per gli impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d'invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi.

Al fine di semplificare l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1bis, si rende necessario sostituire il comma 8 dell'art.13 della l.r.64/2009 al fine di escludere dall'applicazione del medesimo comma le sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia di esistenza.

La presente legge non comporta onero a carico del bilancio regionale.